

REGOLAMENTO (CEE) N. 780/88 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 1988****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 744/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 554/88 della Commissione del 29 febbraio 1988⁽³⁾ fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1988 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 554/88 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13/68.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 41.